

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 10-6320

Fondazione per il libro, la musica e la cultura. Assemblea straordinaria dei soci fondatori del 28.12.2017. Indirizzi al rappresentante regionale in merito al proseguimento dell'attività della Fondazione.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 58/1978 (“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”) sostiene, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, la promozione e la valorizzazione di attività culturali di particolare rilievo, volte all’innalzamento culturale della popolazione, attraverso l’approfondimento di aspetti della realtà culturale piemontese e attraverso attività di valorizzazione nel campo della raccolta e della conservazione di beni culturali archivistici e bibliotecari;

la Regione Piemonte partecipa, in qualità di fondatore, socio ordinario, o con partecipazioni di diritto, a fondazioni e istituzioni culturali che, per struttura organizzativa e competenza specifica nelle diverse aree culturali, sono stati considerati fondamentali per la diffusione di una politica culturale regionale volta a valorizzare e promuovere le aree di eccellenza.

Tra le tipologie di fondazioni e associazioni culturali partecipate dalla Regione Piemonte si ricorda in particolare, al paragrafo “Enti culturali partecipati dalla Regione”, la Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura, di cui la Regione è socio fondatore.

La Regione ha aderito in qualità di socio fondatore alla Fondazione per il libro, la musica e la cultura con Deliberazione del Consiglio regionale DCR n. 550-2746 del 25.2.1993, approvandone contestualmente lo statuto. Le successive modifiche statutarie sono state recepite con Deliberazione del Consiglio regionale n. 128-35502 del 20.9.2011.

L’art. 8 dell’attuale statuto della Fondazione per il libro, la Musica e la Cultura (“Assemblea dei soci fondatori”) prevede che “l’Assemblea dei soci è composta dai membri dell’Alto Comitato di Coordinamento e da un rappresentante di ciascun socio fondatore, designati dai rispettivi enti di appartenenza, secondo il proprio ordinamento. L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente di turno dell’Alto Comitato di Coordinamento o, in sua assenza, da un suo delegato”.

L’Alto Comitato di coordinamento è composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Città metropolitana di Torino e dal Sindaco della Città di Torino.

Visto il verbale dell’Assemblea dei soci datato 6/11/2017, laddove il socio fondatore Regione Piemonte, rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale, evidenziava come la Fondazione si trovasse in una situazione di squilibrio di bilancio, segnalando altresì dubbi sulla possibile sussistenza della continuità della Fondazione;

richiamato altresì il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci datata 15/11/2017, con ordine del giorno “Verifica sulla sussistenza delle condizioni di continuità dell’attività della Fondazione”, in cui il Presidente della Giunta Regionale evidenziava nuovamente che i dubbi relativi alla continuità delle attività della Fondazione “sono segnalati dal Collegio dei revisori nella relazione al bilancio 2016 consegnata alla Fondazione in data 2 novembre 2017, ovvero: l’erosione del fondo di dotazione, la carenza di liquidità, la situazione debitoria e gli oneri finanziari che

gravano sull'Ente. Oltre a tali circostanze, anche la svalutazione del marchio del Salone Internazionale del Libro di Torino, a seguito della perizia della Jacobacci & partners di recente acquisita dalla Fondazione, ha aggravato la situazione di difficoltà dell'ente". In quella sede, l'Assemblea dei soci fondatori ha dato tra l'altro ulteriore mandato istruttorio al Consiglio di Amministrazione della Fondazione di verificare la sussistenza delle condizioni per la continuità della Fondazione stessa;

visto il recente verbale della seduta del 19/12/2017 dell'Assemblea straordinaria dei soci in cui il Consiglio di amministrazione ha riferito delle difficoltà incontrate nell'ipotizzare un piano di risanamento dell'ente che possa giustificare, allo stato attuale, una ricostituzione del fondo di dotazione e un riavvio delle attività della Fondazione stessa. I soci fondatori, in quella sede, hanno pertanto preso atto che non ricorrono i presupposti per l'adozione di un piano di risanamento, con contestuale ricostituzione del fondo di dotazione, così come non risulta percorribile l'ipotesi della trasformazione della Fondazione. All'unanimità hanno pertanto convenuto sulla convocazione di una assemblea straordinaria, fissata per la data del 28 dicembre 2017, con oggetto "Deliberazioni in merito al proseguimento dell'attività della Fondazione, anche in relazione agli esiti dell'Assemblea convocata in data 19.12.2017;

preso pertanto atto della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura programmata per il 28 dicembre al fine di decidere in merito al proseguimento dell'attività della Fondazione per il Libro, ovvero al suo scioglimento, in conseguenza delle determinazioni assunte dai Soci nell'assemblea ordinaria 19 dicembre 2017;

assunte le motivazioni e le argomentazioni dell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre u.s. in merito all'ipotesi di attivare l'iter per lo scioglimento della Fondazione per il libro, la musica e la cultura ai fini della sua estinzione, non essendo percorribile l'ipotesi della trasformazione ai sensi dell'art. 28 del codice civile;

visto il citato art. 8 dello statuto della Fondazione, il quale prevede che l'Assemblea dei soci possa deliberare lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci;

visto l'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile che recita: "1. Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto. 2. Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del codice. 3. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. 4. In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale";

dato atto che la Fondazione per il libro, la musica e la cultura è assimilabile ad una fondazione di partecipazione, si ritiene applicabile la normativa di cui al predetto art. 11 del codice civile che, in combinato disposto con l'art. 8, consente all'Assemblea, che delibera lo scioglimento, di nominare anche il liquidatore;

con il presente atto la Giunta Regionale dà mandato al rappresentante regionale nell'Assemblea dei soci fondatori della Fondazione per il libro, la musica e la cultura di esprimersi favorevolmente in merito allo scioglimento della Fondazione stessa.

Dà altresì mandato al rappresentante regionale, qualora si rendesse necessario ai fini dell'estinzione, individuare, in accordo con gli altri soci fondatori, il Commissario liquidatore.

Il presente atto non comporta oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi DGR 1-4046 del 17 ottobre 2017;

tutto ciò premesso, con voti unanimi la Giunta regionale

delibera

- di prendere atto, alla luce di quanto espresso in premessa, dell'impossibilità di assicurare la continuità della Fondazione per il libro, la musica e la cultura;
- di dare mandato al rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente, nell'Assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2017, allo scioglimento della Fondazione stessa;
- di dare altresì mandato al rappresentante regionale, qualora si rendesse necessario ai fini dell'estinzione dell'Ente, proporre, in accordo con gli altri soci fondatori, quale Commissario liquidatore l'avvocato Riccardo Rassotto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)